

**BANDO**  
**PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO**  
**PER IL SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE**  
**DI AVVOCATE E PRATICANTI AVVOCATE**  
**VITTIME DI VIOLENZA**

(Art. 3 lett. a2 del Regolamento per l'erogazione  
dell'Assistenza)

**N. 6/2025**

### **Art. 1 – Oggetto**

Cassa Forense, visto il D.P.C.M. del 17/12/2020 che ha introdotto il “reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, ai sensi dell’art. 3 lett. a2) del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, nell’ambito delle prestazioni a sostegno della professione, e giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 aprile 2025, indice per l’anno 2025 un bando per l’attribuzione di un contributo per il sostegno della professione di Avvocato e Praticanti Avvocato vittime di violenza, fino allo stanziamento di € 500.000,00.

### **Art. 2 - Destinatari**

Sono destinatari del bando le Avvocato e le Praticanti Avvocato che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritte alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospese ai sensi dell’art. 20 della L. n° 247/12 né cancellate dall’Albo/Registro dei Praticanti Avvocati, non titolari di alcun trattamento di pensione e siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4.

Sono, inoltre, destinatarie del bando coloro che, alla data della sua pubblicazione, siano titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4.

Ai sensi dell’art. 1 comma 6 del Regolamento dell’Assistenza, le destinatarie non possono beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogata tramite bandi.

### **Art. 3 – Importo**

L’importo del contributo economico erogato verrà determinato dalla Giunta Esecutiva sulla base della documentazione e di ogni altro documento utile forniti dalla istante, in una misura compresa tra € 5.000,00 ed € 15.000,00.

### **Art. 4 - Requisiti per la partecipazione**

Per la partecipazione al bando sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) avere subito violenza di genere ed avere avviato, successivamente alla data del 1° gennaio 2021, un percorso di protezione e fuoriuscita dalla violenza che sia ancora

- in corso alla data di presentazione della domanda, ovvero avere proposto azioni giudiziarie a propria tutela non ancora definite;
- b) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento;
  - c) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, anche se non sono stati oggetto di preventivo accertamento;
  - d) non aver beneficiato di altre prestazioni erogate tramite bandi a sostegno della professione emanati nel 2025;
  - e) non aver beneficiato del "Reddito di Libertà" erogato dallo Stato (ai sensi del D.P.C.M. del 17/12/2020) o comunque di un analogo contributo da parte di altri Enti.

#### **Art. 5 - Modalità e termini della domanda**

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, a partire dal 16 luglio 2025 e sino alle ore 24,00 del 30 settembre 2025 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it).

Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica:

- a) autocertificazione attestante di non aver beneficiato del "Reddito di Libertà" erogato dallo Stato (ai sensi del D.P.C.M. del 17/12/2020) o comunque di un analogo contributo da parte di altri Enti;
- b) idonea documentazione comprovante la violenza subita, nonché l'avvio del percorso di protezione e fuoriuscita dalla violenza, ancora in corso, ovvero le azioni giudiziarie proposte a propria tutela e non ancora definite;
- c) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda da parte della Giunta Esecutiva.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e

delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante deve produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

#### **Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo**

I contributi sono erogati, fino ad esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo la priorità cronologica di presentazione della domanda.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo, ma con codice meccanografico/numero di protocollo della domanda.

Cassa Forense, sulla base delle indicazioni di cui al D.P.R. 445/2000, effettuerà i controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione prodotta e delle autocertificazioni del richiedente.

Il Presidente

Avv. Valter Militi

*Pubblicato il 10 aprile 2025*